



Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

34 del 27/06/2025

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI TARI. “MODIFICA REGOLAMENTO TARI ANNUALITÀ 2025”

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di Giugno, alle ore 18:15 in Santa Maria a Monte, nella sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e di prima dietro invito del Sindaco in data prot. 11246 del 19/06/2025.

Presiede alla seduta il Sindaco Manuela Del Grande

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

N.	NOMINATIVO		N.	NOMINATIVO	
1	DEL GRANDE MANUELA	Presente	10	VANNI LUCA	Presente
2	LUCCHESI MAURIZIO	Presente	11	BOSCHI DANIELA	Presente
3	TROVATELLI ELENA	Presente	12	ARRIA ORAZIO	Presente
4	MICHI ROBERTO	Presente	13	FARAONI PATRIZIA	Presente
5	FALORNI LAURA	Presente	14	PETRI FRANCESCO	Assente
6	NIERI ROMANO	Presente	15	EUGENI ELISA	Presente
7	BONTA' JOHANN	Presente	16	MACCANTI ELISABETTA	Assente
8	NOVI VALENTINA	Assente	17	PARRELLA ILARIA	Presente
9	PANDOLFI BENEDETTA	Presente			

Assiste il Dott.ssa Erika Biasci nella sua qualità di Vice Segretario, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Visto il D.L. n. 25/2025 convertito con la Legge di conversione n. 69/2025 che ha per l'anno 2025 prorogato in via straordinaria il termine di approvazione dei Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti Tari al 30 giugno 2025.

Richiamato il vigente Regolamento su tributi Comunale sui Rifiuti – TARI;

Richiamati i seguenti provvedimenti in materia di Carta di qualità dei servizi nella Pubblica Amministrazione:

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- D.L. n. 163 del 12/05/1995 convertito nella L. n. 273/95 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle P.A." contenente la disciplina procedurale per il miglioramento della qualità dei servizi;
- D.lgs. n. 150/2009 (art. 13, comma 6, lettera f) – art. 28);

- Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 25/02/2010;
- Delibera CiVIT 88/2010 (Linee guida per la definizione degli standard di qualità);
- Delibera CiVIT 3/2012 (Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici);
- Legge n. 35/2012 "Semplifica Italia" (in materia di e-governement, trasparenza e amministrazione digitale);
- Legge n. 33/2013 (art. 32) che obbliga le PA a pubblicare la propria carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici;

Visti inoltre:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27/1/1994, recante "Principi per l'erogazione dei servizi pubblici";
- la Legge 14/11/1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il D.P.R. 27/4/1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la Legge 27/07/2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la deliberazione dell'Autorità 31/10/2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- il D.lgs. 3/9/2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- la deliberazione dell'Autorità 3/8/2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18/1/2022 n. 15/2022/R/RIF, recante: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Visto l'art. 18 del vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti che recita:

"Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie" – VERSIONE VIGENTE

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50% nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.
- del 100% nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario

dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

Ai fine della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

3) Le attività commerciali e artigianali, insediate nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli (così come individuati dalla Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006), dove si svolgano lavori per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità che di conseguenza subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere, hanno diritto :

- ad una riduzione del 70 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori sia superiore a cinque mesi;
- ad una riduzione del 30 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori vada dai due mesi ai cinque mesi;

La durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

5) Per l'anno 2016 per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 che rimuoveranno dai locali tutte gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i giochi semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione è prevista per una sola annualità e verrà detratta dalla bollettazione relativa all'anno successivo."

Di Dare Atto di approvare la modifica dell'articolo 18 come segue:

"Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie" VERSIONE MODIFICATA

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50% nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.
- del 100% nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce

il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

Ai fine della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

3) Le attività commerciali e artigianali, insediate nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli (così come individuati dalla Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006), dove si svolgano lavori per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità che di conseguenza subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere, hanno diritto :

- ad una riduzione del 100 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori sia superiore a cinque mesi;
- ad una riduzione del 30 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori vada dai due mesi ai cinque mesi;

La durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.

La riduzione compete solo per l'annualità 2025.

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

5) Per l'anno 2016 per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 che rimuoveranno dai locali tutte gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i giochi semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione è prevista per una sola annualità e verrà detratta dalla bollettazione relativa all'anno successivo."

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto:

- l'allegato parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane, che così esprime "Parere Favorevole";
- l'allegato parere di regolarità tecnico reso dal Responsabile del Settore Tributi, Economato, Ciclo dei Rifiuti e Notifiche , che così esprime "Parere Favorevole".
- il vigente Statuto;
- il D.Lgs. 267/2000;

Interviene il Sindaco;

Interviene il Consigliere Parrella;

Interviene il Consigliere Faraoni;

Interviene l'Assessore Falorni;

Interviene il Consigliere Vanni;

Interviene il Consigliere Faraoni e presenta Ordine del Giorno "Controproposta per l'utilizzo delle risorse derivanti da avanzo di bilancio" e allegato alla presente;

Interviene il Consigliere Michi;

Interviene il Consigliere Bontà;

Interviene il Consigliere Parrella;

Interviene il Sindaco;

Interviene il Consigliere Parrella;

Interviene il Consigliere Boschi;

Interviene il Consigliere Faraoni;

Interviene l'Assessore Trovatelli;

Interviene l'Assessore Falorni;

Interviene il Vice Sindaco Lucchesi;

Interviene il Sindaco;

Interviene il Consigliere Bontà;

Interviene il Consigliere Vanni ed effettua dichiarazione di voto relativa all'ODG presentato dal Consigliere Faraoni;

Interviene il consigliere Parrella ed effettua dichiarazione di voto sull' ODG presentato dal Consigliere Faraoni;

tutti gli interventi sono riportati nelle registrazioni agli atti della Segreteria Generale;

Viene posto in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Faraoni;

Consiglieri presenti n. 14: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Faraoni, Eugeni, Parrella;

Consiglieri favorevoli n.3: Faraoni, Eugeni, Parrella;

Consiglieri n. 11: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria;

l'ordine del giorno viene quindi respinto;

Interviene il consigliere vanni ed effettua dichiarazione di voto;

Interviene il Sindaco;

Interviene il Consigliere Parrella ed effettua dichiarazione di voto;

Interviene il Consigliere Faraoni ed effettua dichiarazione di voto;

Tutti gli interventi sono riportati nelle registrazioni agli atti della Segreteria Generale;

Con la votazione :

Consiglieri presenti n. 14: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Faraoni, Eugeni, Parrella;

Consiglieri favorevoli n. 12: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Parrella;

Consiglieri Astenuti n.2: faraoni, Eugeni;

DELIBERA

1. Di approvare, stanti le motivazioni descritte in premessa, la modifica dell'art. 18 del vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti, come segue:

“Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie” – VERSIONE VIGENTE

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50% nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.

- del 100% nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

3) Le attività commerciali e artigianali, insediate nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli (così come individuati dalla Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006), dove si svolgano lavori per

la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità che di conseguenza subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere, hanno diritto :

- ad una riduzione del 70 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori sia superiore a cinque mesi;
- ad una riduzione del 30 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori vada dai due mesi ai cinque mesi;

La durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

5) Per l'anno 2016 per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 che rimuoveranno dai locali tutte gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i giochi semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione è prevista per una sola annualità e verrà detratta dalla bollettazione relativa all'anno successivo."

Di Dare Atto di approvare la modifica dell'articolo 18 come segue:

"Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie" VERSIONE MODIFICATA

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50% nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.
- del 100% nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

Ai fine della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

3) Le attività commerciali e artigianali, insediate nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli (così come individuati dalla Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006), dove si svolgano lavori per

la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità che di conseguenza subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere, hanno diritto :

- ad una riduzione del 100 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori sia superiore a cinque mesi;
- ad una riduzione del 30 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori vada dai due mesi ai cinque mesi;

La durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.

La riduzione compete solo per l'annualità 2025.

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

5) Per l'anno 2016 per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 che rimuoveranno dai locali tutte gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i giochi semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione è prevista per una sola annualità e verrà detratta dalla bollettazione relativa all'anno successivo."

2. **Di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione del Regolamento Tari nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 14: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Faraoni, Eugeni, Parrella;

Consiglieri favorevoli n. 12: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Parrella;

Consiglieri Astenuti n.2: faraoni, Eugeni;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Manuela Del Grande

Il Vice Segretario
Dott.ssa Erika Biasci